



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

REGOLAMENTO
DEGLI INTERVENTI
ECONOMICI IN FAVORE DI
PERSONE BISOGNOSE E/O A
RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Approvato con delibera C.C. n. 49 del 22.12.2003

Modificato con delibera C.C. n. 41 del 28.11.2006

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale.

FORME DI INTERVENTO

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

Capo 1° - Contributi erogati con il criterio del minimo vitale

Capo 2° - Interventi economici straordinari

Capo 3° - Contributi per integrazione rette di frequenza di anziani al centro diurno integrato

Capo 4° - Contributi economici per spese di riscaldamento

Capo 5° - Integrazione retta per anziani in case di riposo

Capo 6° - Norme finali

CAPO 1° - CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO VITALE

Art. 1 - DEFINIZIONE

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Casalbuttano ed Uniti assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo di €. _____ da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Casalbuttano ed Uniti attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

L’intervento consiste in un sussidio mensile da erogare ai nuclei familiari o persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale.

Art. 3 – DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al “minimo vitale” occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia stabilita.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di €. 36.152,00 netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a €. 4.500,00.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all’Ufficio Servizi Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti o Organizzazione del Volontariato.

Art. 5 – BENI MOBILI REGISTRABILI

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 60 giorni (ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto saranno, come da prassi, eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile di Servizio.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio – sanitarie e di gestione dell'alloggio.

L'intervento potrà essere concesso anche sottoforma di pasti confezionati o generi alimentari e nei casi di indigenza particolarmente gravi potrà essere integrato dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 7 – CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 8 – ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA – MODALITA' E LIMITI

Il Responsabile del Servizio sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilanci, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a €. 258,23 mensili e per non più di 6 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato – qualora persistano comprovate motivazioni di disagio previa opportuna verifica.

Nella valutazione della somma da erogare gli operatori dovranno tenere conto di altri eventuali interventi forniti all'assistito da servizi pubblici.

Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla Legge n. 18/80.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISE.

Art. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso di auto modesta);

- Esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) e che di fatto vi provvedano. E' comunque fatto obbligo ai Servizi Sociali di esperire tutti i tentativi per l'acquisizione del contributo dei parenti a favore del congiunto, non esclusa la promozione di eventuali azioni legali.

Art. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, l'operatore deve disporre verifiche periodiche. Ciò al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle attuali condizioni economiche dell'utente.

Qualora l'utente non presenti le documentazioni richieste nel corso della verifica entro il termine indicato dai Servizi, il sussidio viene revocato.

La verifica periodica viene attuata dallo stesso operatore che ha in carico il caso.

Art. 12 – VARIAZIONI E REVOCHE

Qualora, a seguito di verifica o per accertamento diretto, risulti che la situazione economica e/o anagrafica di un nucleo che abbia titolo a un contributo continuativo a tempo indeterminato abbia subito modifiche rispetto a quella iniziale, il caso viene riesaminato.

Se a seguito del riesame non vi sono variazioni di sussidio, d'ufficio si dispone la prosecuzione del contributo nella misura precedente.

Qualora, invece, dal riesame emerga la necessità di variare o di revocare il contributo economico, l'ufficio provvederà anche ad inviare comunicazione motivata, all'utente.

Al di fuori dei casi previsti possono essere effettuati interventi – su motivata proposta dell'Assistente Sociale qualora sussistano le circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione.

Art. 13 – TUTELA DEGLI UTENTI

Contro la decisione di ammissione o meno all'assistenza economica, o contro i contenuti della stessa, l'utente, senza pregiudizio dalle possibilità di tutela giurisdizionale previste dalla legge, può ricorrere in via amministrativa in difesa dei propri diritti ed interessi.

A tal fine l'utente che ritenesse non correttamente applicati i criteri di cui alla presente regolamentazione, può presentare ricorso al Sindaco.

Tale ricorso sarà valutato dal Responsabile del Servizio con l'apporto eventuale di una commissione istituita e appositamente designata dal Sindaco.

CAPO 2° - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Oltre agli interventi ordinari già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario (“una tantum”), rivolti a nuclei familiari o persone sole che si trovano a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedete.

Il reddito non dovrà essere superiore al minimo vitale aumentato del 20%.

Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €. 310,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possano ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo “una tantum”.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento di contabilità.

CAPO 3° - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA DI ANZIANI AL CENTRO DIURNO INTEGRATO

PREMESSA

Il centro diurno integrato rappresenta nella rete dei servizi per anziani un servizio semiresidenziale (con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali) in grado di svolgere attività di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio di perdita dell'autonomia, assistere globalmente persone che presentano una situazione psico-fisica involutiva e aiutare concretamente la famiglia nella gestione a domicilio di anziani non autosufficienti.

Art. 1 – FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a facilitare la frequenza al centro diurno integrato degli anziani meno abbienti consentendo la permanenza degli stessi nel proprio contesto di vita e ritardando il ricorso a strutture residenziali.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento si esplica attraverso l'erogazione di contributi economici mensili integrativi della retta di frequenza al centro diurno integrato.

Art. 3 – DESTINATARI

L'aiuto economico è rivolto agli anziani residenti nel Comune di Casalbuttano ed Uniti frequentanti il centro diurno integrato, con reddito familiare insufficiente a garantire il pagamento della quota di frequenza ed il contemporaneo soddisfacimento delle normali esigenze di vita al domicilio.

Per beneficiare di aiuto economico le persone devono:

1. avere necessità di frequenza al centro diurno in quanto:
 - persone di norma di età superiore ai 65 anni;
 - affette da pluripatologie cronico-degenerative
 - sole, anche con un discreto livello di autonomia, ma a rischio di emarginazione dalle cure o inserite in un contesto familiare per il quale l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa
 - persone con compromissione dell'autosufficienza
2. essere in una condizione economica che, per effetto del pagamento della quota di frequenza al centro diurno e detratte le spese per il canone di affitto, sia al di sotto della soglia del minimo vitale, stabilito annualmente dal Comune.
3. La tabella ISEE applicabile è la stessa riguardante il S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) e il Telesoccorso.

Art. 4 – DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda di integrazione retta deve essere presentata dall'anziano o da chi ne cura gli interessi su modello predisposto dal Comune corredando la richiesta con la dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale del nucleo familiare e da copia della richiesta di ammissione inoltrata al centro diurno.

Il servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la retta di frequenza che può essere pagata dall'anziano anche con il contributo dei familiari tenuti per legge al pagamento degli alimenti (articoli 433 e seguenti del Codice Civile).

A tale scopo, e prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, obbligati a prestare gli alimenti e/o richiesti agli stessi documentazione riguardante la loro situazione economica.

Quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile del Servizio – sulla base dei conteggi predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e delle disponibilità di bilancio, determina l'assegnazione di contributo integrativo della retta di frequenza al centro diurno integrato.

La liquidazione del contributo sarà eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Art. 6 – CALCOLO CONTRIBUTO DEI FAMILIARI TENUTI AL PAGAMENTO DEGLI ALIMENTI

Per le richieste di contributi, presentate da persone con parenti tenuti al pagamento degli alimenti, l'integrazione, avverrà secondo le seguenti fasce calcolate secondo il riccometro:

n. comp. dei tenuti alimenti	FASCIA 1 Part. 10%	FASCIA 2 Part. 20%	FASCIA 3 Part. 30%	FASCIA 4 Part. 40%
1	€. 9.812,00	€. 12.394,00	€. 14.977,00	€. 17.559,00
2	€. 16.010,00	€. 18.592,00	€. 21.174,00	€. 23.757,00
3	€. 21.691,00	€. 24.273,47	€. 26.855,00	€. 29.438,00
4	€. 26.855,00	€. 29.438,00	€. 32.020,00	€. 34.602,00
5	€. 31.503,00	€. 34.086,00	€. 36.669,44	€. 39.250,72

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

CAPO 4° - CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI RISCALDAMENTO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, per il pagamento della fornitura del gas metano.

Art. 2 – ATTRIBUZIONI

1. La competenza della gestione è attribuita all'Ufficio Servizi Sociali.
2. Il servizio competente dovrà:
 - a) istituire un registro dei richiedenti il beneficio, i cui dati dovranno confluire nell'Albo dei beneficiari di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118;
 - b) costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
 - c) concedere o negare i contributi richiesti;
 - d) espletare tutte le funzioni di controllo;
 - e) revocare gli eventuali benefici concessi.

Art. 3 – BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo i cittadini, residenti nel comune, titolari di un contratto di erogazione del gas metano a servizio di abitazioni in affitto o in proprietà, i cui nuclei familiari presentino i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - situazione economica, come definita ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a €. 8.000,00;
 - nuclei familiari di anziani soli o in coppia, anche se non coniugati, di età superiore ad anni 70, la cui situazione economica, come definita ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a €. 8.000,00;
 - nuclei familiari con disabili, riconosciuti invalidi in misura superiore al 66%, la cui situazione economica, come definita ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad €. 8.000,00. Devono intendersi equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.
 - **nuclei familiari con disagio economico la cui situazione economica, come definita ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a €. 8.000,00;**
2. Per nucleo familiare di riferimento si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'art. 2 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 4 – DOMANDA DI RIMBORSO

1. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al servizio competente entro il 30 marzo di ogni anno.
2. La domanda è compilata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva unica ex D.P.C.M. 18.5.2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore;
 - Dichiarazione sostitutiva degli oneri sostenuti o, in alternativa, documentazione comprovante gli oneri sostenuti..
3. La spesa sostenuta è quella riferita all'anno solare precedente.

Art. 5 – ANTICIPAZIONE

1. Nel caso di comprovata necessità, accertata da relazione dei servizi sociali, è amessa l'anticipazione di somme nella misura del contributo massimo stabilito dall'articolo 4.

Art. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, entro 60 giorni l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO

1. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente provvederà alla valutazione delle domande ammesse a contributo e provvederà alla quantificazione del contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente come segue:

1^ FASCIA reddito ISEE	2^ FASCIA reddito ISEE	3^ FASCIA reddito ISEE	4^ FASCIA reddito ISEE
Da €. 0 a € 4.000	Da €. 4001 a €. 5.500	Da €. 5.501 a €. 7.000	Da €. 7001 a €. 8.000
100% di €. 250,00	50% di €. 250,00	30% di €. 250,00	20% di €. 250,00

In base alle domande di contributo presentate nei termini verrà formulata una graduatoria stilata partendo da quella con indicatore ISEE più basso. In base alla graduatoria verranno successivamente erogati i contributi ai richiedenti fino ad esaurimento della somma stanziata dall'amministrazione comunale. Esaurito il fondo stanziato, i rimanenti richiedenti in graduatoria non beneficeranno di alcun contributo. Nel caso di una o più ISEE uguali verrà valutata, ai fini della precedenza in graduatoria, la data di presentazione della domanda.

Si stabilisce altresì che il contributo massimo concedibile e le fasce di ISEE potranno essere, in futuro, modificate con atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 8 – CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E BENEFICI

1. Il contributo per la fornitura di gas metano non potrà essere richiesto dai nuclei familiari del Fondo Sociale Affitti.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il Responsabile del Servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 10 – REVOCA DEI BENEFICI

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12– INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALE E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
 - Devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni e del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modificazioni;
 - Sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo di rimborso di spese sanitarie;
 - Possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanze ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;

- Sono trasmessi all'apposita banca dati dell'Inps per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge 675/1996).
 3. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

CAPO 5° - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO

Art. 1 – DEFINIZIONE

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in case di riposo si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti in residenze sanitario-assistenziali (R.S.A.).

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 2 – FINALITA'

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 3 – DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda di integrazione retta deve essere presentata dall'anziano o da chi ne cura gli interessi su modello predisposto dal Comune indicando l'importo della retta da pagare e corredando la richiesta con la dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale personale e familiare dell'anziano.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano (sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti) e dai familiari tenuti per legge al pagamento degli alimenti (articoli 433 e seguenti del Codice Civile).

A tale scopo e prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Al ricoverato andrà riconosciuta una quota di disponibilità minima del proprio reddito, quantificata in €. 51,65 mensili per 12 mesi. Tale importo potrà essere adeguato con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 4 – RETTA A CARICO DELL'ANZIANO

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di €. 5.165,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 5 – RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €. 5.165,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o egli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati a fini del presente regolamento.

Art. 6 – CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, secondo le seguenti fasce calcolate secondo il ricometro:

n. comp. dei tenuti alimenti	FASCIA 1 Part. 10%	FASCIA 2 Part. 20%	FASCIA 3 Part. 30%	FASCIA 4 Part. 40%
1	€. 9.812,00	€. 12.394,00	€. 14.977,00	€. 17.559,00
2	€. 16.010,00	€. 18.592,00	€. 21.174,00	€. 23.757,00
3	€. 21.691,00	€. 24.273,47	€. 26.855,00	€. 29.438,00
4	€. 26.855,00	€. 29.438,00	€. 32.020,00	€. 34.602,00
5	€. 31.503,00	€. 34.086,00	€. 36.669,44	€. 39.250,72

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Art. 7 – AMMISSIONE A BENEFICIO

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Comune di Casalbuttano ed Uniti in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quali stabiliti dall'art. 16.

CAPO 6° - NORME FINALI

Art. 1 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non specificato dalle presenti norme, si fa riferimento al regolamento comunale per la concessione di provvidenze e benefici economici, come integrato dal regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Art. 2 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio, decorso il periodo di pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 3 – PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 190 n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà più opportune.

I N D I C E

Premessa	pag. 2
CAPO 1° - Contributi erogati con il criterio del minimo vitale	pag. 3
Art. 1 – Definizione	pag. 3
Art. 2 – Caratteristiche degli interventi	pag. 3
Art. 3 – Destinatari	pag. 3
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	pag. 3
Art. 5 – Beni mobili registrabili	pag. 4
Art. 6 – Istruttoria della domanda	pag. 4
Art. 7 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	pag. 4
Art. 8 – Assegnazione dell’assistenza economica – modalità e limiti	pag. 5
Art. 9 – Criteri per la determinazione del reddito	pag. 5
Art.10 – Motivi di esclusione	pag. 5
Art.11 – Verifiche e controlli	pag. 6
Art.12 – Variazioni e revoche	pag. 6
Art.13 – Tutela degli utenti	pag. 6
CAPO 2° - Contributi economici straordinari	pag. 7
Capo 3° - Contributi per integrazione rette di frequenza di anziani	
al Centro Diurno Integrato	Pag. 8
Premessa	pag. 8
Art. 1 – Finalità dell’intervento.....	pag. 8
Art. 2 – Caratteristiche dell’intervento	pag. 8
Art. 3 – Destinatari	pag. 8
Art. 4 – Domanda e istruttoria	pag. 9
Art. 5 – Assegnazione del contributo	pag. 9
Art. 6 – Calcolo contributo dei familiari tenuti al pagamento degli alimenti	pag. 9
CAPO 4° - Contributi economici per spese di riscaldamento	pag. 10
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 10
Art. 2 – Attribuzioni	pag. 10
Art. 3 – Beneficiari	pag. 10

Art. 4 – Domanda di rimborso.....	pag. 11
Art. 5 – Anticipazione	pag. 11
Art. 6 – Istruttoria della domanda	pag. 11
Art. 7 – Valutazione delle domande e concessione del beneficio	pag. 11
Art. 8 – Cumulo con altri contributi e benefici	pag. 11
Art. 9 – Controlli	pag. 12
Art. 10 – Revoca dei benefici	pag. 12
Art. 11 – Controversie.....	pag. 12
Art. 12 – Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante	pag. 12
CAPO 5° - Integrazione retta per anziani in case di riposo	pag. 14
Art. 1 – Definizione	pag. 14
Art. 2 – Finalità	pag. 14
Art. 3 – Domanda e istruttoria	pag. 14
Art. 4 – Retta a carico dell’anziano	pag. 14
Art. 5 – Recupero del credito	pag. 15
Art. 6 – Concorso dei parenti obbligati	pag. 15
Art. 7 – Ammissione a beneficio	pag. 15
CAPO 6° - Norme finali	pag. 16
Art. 1 – Norme di rinvio	pag. 16
Art. 2 – Entrata in vigore	pag. 16
Art. 3 – Pubblicità	pag. 16